



Con ricorso del 28 settembre 2022, [REDACTED] ha convenuto in giudizio l'Inps, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

*“1. accertare e dichiarare che la ricorrente non è in alcun modo debitrice della parte resistente per le causali tutte di cui in narrativa,*

*2. dichiarare l'irripetibilità delle somme richieste da INPS con la Comunicazione di Riliquidazione e, quindi, che nulla è dovuto per il periodo precedente tale Comunicazione (del 3 marzo 2022), e per l'effetto,*

*3. annullare il provvedimento di riliquidazione del 3 marzo 2022, ricevuto in data 31 marzo 2022, con ogni conseguenza di legge;*

*4. condannare l'INPS alla restituzione di quanto eventualmente pagato nelle more dalla ricorrente, maggiorato di interessi;*

*In ogni caso*

*con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre rimborso forfettario delle spese generali al 15%, CPA e IVA”.*

La ricorrente ha riferito:

- di essere titolare, dal 1989, di una prestazione economica assistenziale per gli invalidi civili a fronte del riconoscimento nei suoi confronti di un'invalidità pari al 100%, nonché dal 2003, a seguito del decesso del marito, di pensione ai superstiti per effetto della reversibilità della pensione di cui godeva il coniuge;

- di aver presentato, nel 2013, istanza per accedere ai benefici previsti dalla legge n. 104/1992 (doc. 8 – fasc. ric.) e che le è stata riconosciuta una riduzione permanente della capacità lavorativa pari all'85% e, contestualmente, la sussistenza dei presupposti sanitari per l'accesso ai benefici della Legge n. 104/1992;

- di aver provveduto, in riscontro alla comunicazione INPS del 25 settembre 2014 (doc. 9 - fasc. ric.), all'invio del mod. AP70 contenente i dati socioeconomici necessari per la concessione delle prestazioni di invalidità civile (doc. 10 – fasc. ric.);

- di aver percepito, senza soluzione di continuità, sin dal suo primo riconoscimento avvenuto nel 1989, la prestazione economica di invalidità civile sino a quando, in data 3 marzo 2022, ha ricevuto comunicazione con cui INPS le ha contestato l'indebita percezione della pensione di invalidità INVCIV, nel frattempo continuativamente erogata, per un importo complessivo di Euro 30.006,25.

La ricorrente, in diritto, ha sostenuto la natura irripetibile delle somme percepite.

L'INPS si è costituito in giudizio al fine di ottenere il rigetto del ricorso che ha contestato.

Il procedimento, avente natura documentale, è stato discusso oralmente e viene deciso con lettura e deposito del dispositivo e della contestuale motivazione al termine della camera di consiglio.

\*\*\*

Il ricorso è fondato e va accolto in considerazione di quanto segue.

La Corte di Cassazione si è recentemente pronunciata sulla questione (cfr. Cass. civ. Sez. VI - Lavoro, Ord. del 30/06/2020, n. 13223; vedi anche Cass. civ., Sez. VI - Lavoro, Ord. del 28/07/2020, n. 16088) e ha sottolineato come, proprio in materia d'indebito assistenziale, "non si applichi la disciplina della L. n. 412 del 1991, art. 13, che si riferisce all'indebito previdenziale".

Il Supremo Collegio, nelle indicate pronunzie, ha ripercorso l'orientamento della giurisprudenza, anche costituzionale, che ha portato a limitare la ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite in quanto normalmente destinate al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia.

Secondo la Corte di legittimità *"In tema d'indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e l'erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere"*. (v. nel merito Tribunale Palermo sez. lav., 13/09/2022, n.2811).

Come correttamente affermato dalla giurisprudenza di merito e di legittimità che si richiama anche ex art. 118 disp. Att. C.p.c., *"La ripetizione dell'assegno sociale va esclusa tutte le volte in cui si rileva una situazione idonea ad ingenerare l'affidamento del percettore e a condizione che l'erogazione indebita non sia a lui addebitabile: in sostanza la restituzione del 'perceptum' va fatta salvo che il percipiente non versi in dolo (situazione configurabile, ad esempio, se l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno dei presupposti del beneficio, ma non invece in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere)*. (...)

(...)

*In assenza del dolo nessun obbligo di restituzione poteva ravvisarsi"* (Corte appello Reggio Calabria sez. lav., 14/07/2022, n.351).

Né muta i termini della questione, ma anzi, li conferma, la recente pronuncia della Corte Costituzionale n. 8/2023 ove si riconosce che, in ambito assistenziale, sussiste *"«un principio di settore, [in virtù del quale] la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile»* (Corte di cassazione, sezione

*sesta civile – lavoro, ordinanza 30 giugno 2020, n. 13223; si vedano anche Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenze 9 novembre 2018, n. 28771 e 3 febbraio 2004, n. 1978)” e nella quale valgono i principi sopra richiamati e, in particolare, quanto affermato da Cassazione civ. sez. lav. n. 13223/2020, richiamata dalla Corte Costituzionale: “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere”.*

\*\*\*

Nel caso in esame, alla luce dei principi appena illustrati, la richiesta di restituzione dell'INPS va dichiarata infondata.

Ciò in quanto il provvedimento dell'Istituto, del marzo 2022, pretende la restituzione di quanto versato dal 2013 e si pone, quindi, in contrasto con i principi secondo cui l'indebito può essere richiesto indietro solo “*successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge*” .

In secondo luogo, nel caso di specie, non sussiste alcuna colpa né, a maggior ragione, alcun dolo in capo alla ricorrente, la quale ha sempre tempestivamente reso nota la propria situazione reddituale, né l'Istituto convenuto lo contesta (v. doc.ti 10 e 11 ric.). In aggiunta, va detto che lo scostamento reddituale è dipeso, nella specie, dalla percezione, dal 2013, della pensione di reversibilità, pari a euro 760 mensili. Situazione certamente conoscibile da INPS.

Può quindi ritenersi incolpevole l'affidamento della ricorrente la quale, avendo comunicato sia all'Inps sia all'Amministrazione finanziaria i propri redditi ha comunque ricevuto, per anni, dall'Istituto la prestazione di cui è causa.

La domanda deve quindi essere accolta con conseguente accertamento della non debenza da parte della ricorrente all'INPS dell'importo di euro 30.006,25. L'Istituto deve essere altresì condannato a restituire alla ricorrente le rate sino a ora eventualmente recuperate, maggiorate di interessi come per legge.

\*\*\*

Spese secondo soccombenza con liquidazione in dispositivo.

**P.Q.M.**

definendo il giudizio,

Dichiara non dovuto dalla ricorrente all'INPS l'importo di euro 30.006,25 e condanna INPS a restituire alla ricorrente quanto eventualmente da quest'ultima sino ad ora pagato a tale titolo, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;

Condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 43,00 per spese, € 3.300 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.

Riserva il termine di giorni trenta per il deposito della motivazione.

Milano, 15/02/2023

Il Giudice  
Dott.ssa Maria Beatrice Gigli